



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di demolizione degli edifici esistenti all'interno delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi" site in località Carrassi - BARI. - CUP: G95J20000220001 CIG: 9395840C71

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

Quesito n.1:

In riferimento al p.to 10.1. lettera b del Disciplinare di Gara, chiediamo se lo stesso può essere soddisfatto in uno dei due seguenti modi:

- In un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui solo un componente possiede le categorie dell'ANGA richieste e tutti la categoria SOA OS23 class. 7 o superiore.

Nel caso in cui non si costituisca una RTI, il singolo Operatore Economico che abbia la categoria OS23 class. 7 o superiore, non possedendo le categorie ANGA richieste, possa inserire già in fase di gara un soggetto autorizzato che abbia le certificazioni ANGA e tutti i requisiti ITP richiesti. In fase di gara si fornirà il nominativo del soggetto autorizzato.

Risposta:

La risposta è negativa

Quesito n. 2:

In riferimento ai requisiti richiesti nel disciplinare di gara, si chiede a questa Stazione Appaltante se è possibile ammettere raggruppamenti di tipo verticale.

Risposta:

La risposta è negativa.

Quesito n. 3:

Relativamente alle autorizzazioni richieste per partecipare si chiede se la scrivente essendo in possesso della cat 4 classe b e la cat 5 E possa comunque partecipare alla gara.

Risposta:

I requisiti necessari sono quelli specificati nel disciplinare di gara, pertanto l'impresa che intende partecipare alla gara deve essere in possesso della iscrizione all'ANGA per la cat. 4B e cat. 2bis. Il possesso contemporaneo delle cat. 4B e cat. 5E secondo il Decreto 3 giugno 2014, n. 120, articolo 8 comma 2 può essere considerato alternativo alla categoria 2bis.

Quesito n. 4:

Si richiede se il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nelle seguenti categorie e classi: "Categoria 4 – Classe B: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" sia requisito di esecuzione o anche di partecipazione alla gara di appalto.

Risposta:

Il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è un requisito di partecipazione alla gara.



Quesito n. 5:

In riferimento al requisito 10.1 lettera d) precisamente lavori in quota: l'attestazione di idonea formazione dei lavori in quota può essere soddisfatta dal certificato "DPI III^ CAT. - LAVORI IN QUOTA"?

Risposta:

La risposta al quesito presentato è affermativa

Quesito n. 6:

In caso di avvalimento della categoria OS23, il requisito di iscrizione all'ANGA CAT. 2-BIS e CAT.4 CLASSE B, può essere oggetto di avvalimento? In caso negativo, può essere oggetto di subappalto qualificante ad impresa in possesso del suddetto requisito?

Risposta:

Come previsto dal par. 11 del Disciplinare di gara, "non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, rispettivamente indicati ai par. 9 e 10.1 del presente Disciplinare", pertanto l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in quanto requisito di idoneità previsto al par. 10.1 del disciplinare, non è suscettibile di avvalimento.

Parimenti, il concorrente che sia sprovvisto di tale requisito, non può ricorrere al subappalto al fine colmare tale mancanza (cd. "subappalto qualificante"), in quanto l'oggetto dell'appalto consiste in una prestazione unitaria a qualificazione obbligatoria.

Quesito n. 7:

Si chiede conferma circa la possibilità di coprire la categoria OS23 mediante possesso di SOA in categoria OG1.

Risposta:

La risposta al quesito presentato è negativa

Quesito n. 8:

Si chiede se il possesso dei requisiti di cat. 2bis e 4B siano alternativi l'uno all'altro o necessari entrambi in quanto il produttore del rifiuto se trasporta i rifiuti da esso prodotti, non necessita di iscrizione alla categoria 4B, invece utilizzata per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

Risposta:

Il progetto esecutivo delle demolizioni prevede oltre alla demolizione, trasporto e smaltimento dei manufatti esistenti anche il trasporto e lo smaltimento di rifiuti già presenti nell'area di cantiere. Stante quanto sopra risulta necessario per i partecipanti alla gara il possesso di entrambe le categorie di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (2bis e 4B).

Quesito n. 9:

Si chiede di esplicitare la quota percentuale massima subappaltabile per la categoria OS23.

Risposta:

La quota percentuale massima subappaltabile è specificata al par. 4 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 10:

Si chiede se i requisiti di iscrizione alle categorie 2 e 4 dell'ANGA devono essere posseduti da tutti i componenti dell'ATI ovvero se sia ammessa la partecipazione in costituendo RTI tra due imprese, di cui l'impresa "A" possiede l'iscrizione ANGA cat. 2-bis e l'impresa "B" possiede l'iscrizione ANGA cat. 4 classe B.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito n. 8 e al par. 10.3 del Disciplinare di gara in cui è previsto che ciascuna impresa del raggruppamento debba possedere il requisito "con riferimento alle categorie di iscrizioni richieste", ammettendo il cumulo delle classi.

Quesito n. 11:

Si richiede se, in caso di partecipazione in RTI tra due imprese di cui la mandataria in possesso della categoria OS23 classifica VI mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento e la mandante in possesso di categoria OS23 classifica IVbis, si possa incrementare del 20% la classifica di lavori detenuta dalla mandante.

In caso affermativo si avrebbe un RTI così composto:

Azienda A - OS23 class. VI importo lavori € 10.300.000,00

Azienda B - OS23 class. IVbis importo lavori € 3.500,000,00 maggiorato del 20% € 4.200.000,00

TOTALE LAVORI ESEGUIBILI € 14.500.000,00

Risposta:

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, In caso di partecipazione in RTI la mandante in possesso di certificazione SOA con una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posto a base di gara, è ammessa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. Sulla scorta di quanto innanzi, la risposta al quesito è affermativa.

Quesito n. 12:

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto di un operatore economico regolarmente iscritto nell'Albo Gestori Ambientali alla categoria 4A, si considera soddisfatto anche il requisito relativo al possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 2Bis considerato che il DECRETO 3 giugno 2014, n. 120, articolo 8 comma.2 recita testualmente "fermo restando quando previsto al comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta".

Si chiede se sia considerato valido il requisito relativo al possesso dell'iscrizione alla categoria 2-bis (ANGA)

Risposta:

Il solo possesso della categoria 4A non soddisfa il requisito relativo al possesso dell'iscrizione alla categoria 2bis in quanto non copre la porzione di rifiuti pericolosi trasportabili con la categoria 2Bis.

Quesito n. 13:

In riferimento al punto 10.1 b) e 10.3 del disciplinare di gara, si richiede se due attestazioni relative iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 4C possano essere equiparate all'iscrizione per la categoria 4B?

Nel disciplinare a pag. 19 nel N.B. si parla di divisione proporzionale in una "categoria" dove c'è un range pertanto cosa s'intende con proporzionale?

Risposta:

La risposta al primo quesito è affermativa.

Come indicato nel disciplinare, la classe posseduta deve essere proporzionale alla quota di lavori che l'operatore si impegna ad eseguire nell'ambito del raggruppamento.

Quesito n. 14:

Con riferimento alla categoria 4 classe B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

- trattandosi di appalto di lavori, si chiede se la cat. 4 cl. B sia subappaltabile al 100%

- si chiede se sia possibile partecipare con la categoria 5 in sostituzione dell'iscrizione in categoria 4, ai sensi D. Lvo n. 205 del 3 maggio 2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011

Si chiede conferma che il requisito di idoneità professionale cui al punto 10.1 lettera d) "attestazione di idonea formazione degli operatori":

- sia considerato esclusivamente per il punteggio dell'offerta tecnica di cui al punto a.2 "Qualificazione tecnica del personale"

- se carente, possa essere presentata una dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, il personale, se non già in possesso di idonea attestazione verrà idoneamente formato per l'attività che svolgerà.

Risposta:

Il subappalto è consentito per una quota di lavori entro il limite del 99,99% indicato al punto 4 del disciplinare di gara; non è possibile ricorrere al subappalto per colmare la mancanza del requisito in capo al concorrente (cd. "subappalto qualificante), in quanto l'oggetto dell'appalto consiste in una prestazione unitaria a qualificazione obbligatoria.

- La categoria 5 può sostituire il requisito di possesso della certificazione ANGA in categoria 4 mantenendo la stessa classe, secondo quanto disposto dal D. Lvo n. 205 del 3 maggio 2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011

- Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 10.1 lettera d) è requisito necessario di partecipazione e deve essere in possesso dei concorrenti al momento della partecipazione della gara.

Quesito n. 15:

Si chiede una proroga di 15 giorni per adempimenti per l'abilitazione MEPA, al fine di poter inviare la richiesta di abilitazione per gli Operatori Economici ancora non iscritti al portale e tenendo in considerazione le necessarie tempistiche di approvazione delle richieste da parte di CONSIP.

Risposta:

Si confermano i termini previsti nel Disciplinare di Gara

Quesito n. 16:

Nell'offerta tecnica è possibile inserire fogli in formato A3?

Risposta:

Il numero e il formato dei fogli è chiaramente esplicitato al par. 19 del Disciplinare di Gara

Quesito n. 17:

Si chiede se è possibile una proroga al 31/10/2022. Abbiamo richiesto dei chiarimenti la cui risposta dipende la componente dell'ATI.

Risposta:

Si confermano i termini previsti nel Disciplinare di Gara

Quesito n. 18:

Si chiede se una società mandante iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 4 – Classe B - trasporto rifiuti speciali non pericolosi, possa non essere in possesso dell'attestazione SOA in quanto trattasi di attività di trasporto che sarà posseduta dalla Società Capogruppo.

Risposta:

La risposta è negativa: tutti i componenti del raggruppamento devono essere in possesso dell'attestazione SOA, nel rispetto delle percentuali minime di qualificazione (40% mandataria e 10% mandante) indicate nel disciplinare di gara alle pag. 19 e 20.

Quesito n. 19:

Si chiede se è possibile partecipare alla gara in un Raggruppamento temporaneo di Imprese in cui tutte le imprese associate sono in possesso dell'iscrizione all'albo gestori ambientali come richiesto dal disciplinare di gara ma la Capogruppo e una mandante hanno l'iscrizione solo nella categoria 2 bis, mentre una mandante ha l'iscrizione alla Categoria 4 – classe B . Precisiamo che le quote di partecipazione all'ati sono proporzionali alla tipologia dei trasporti richiesti.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito n. 8 e al par. 10.3 del Disciplinare di gara in cui è previsto che ciascuna impresa del raggruppamento debba possedere il requisito "con riferimento alle categorie di iscrizioni richieste", ammettendo il cumulo delle classi.

Quesito n. 20:

Si chiede se, nel caso di partecipazione in Ati di un Consorzio stabile, sia possibile che l'iscrizione all'albo gestori sia posseduta dall'impresa esecutrice e non anche dal Consorzio che per sua natura non fa trasporti.

Risposta:

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il par. 10.4 del Disciplinare di gara prevede che i requisiti di idoneità professionale di cui al par. 10.1 del disciplinare, ivi incluso il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Quesito n. 21:

- Con riferimento ai "requisiti speciali e mezzi di prova" richiesti al capitolo 10 pagina 17 del disciplinare di gara, siamo a segnalare che durante la generazione del documento PASSoe all'interno del sistema AVCPass "non è possibile associare i documenti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta"; a tal proposito Vi comunichiamo di aver caricato i documenti nella "Gestione Libreria" dell'AVCPass e chiediamo conferma che tali documenti saranno richiesti da codesta Spett.le Stazione Appaltante tramite "Richiesta Pending" in fase di gara già avviata, unica procedura possibile, così come segnalata dai contatti ANAC;

- Si chiede l'indicazione della percentuale massima subappaltabile della categoria unica e prevalente OS23 e dell'importo complessivo del contratto lavori;

- All'interno del documento "Piano per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere" vengono indicate una serie di analisi da effettuare anche con cadenza giornaliera per la verifica della qualità dell'aria. Si chiede con quale voce di prezzo vengano retribuiti questi servizi, non avendo trovato riscontri diretti nei documenti "Computo metrico estimativo", "Elenco prezzi sicurezza", "Costi Sicurezza".

Risposta:

- Si conferma che i documenti riferiti ai "requisiti speciali e mezzi di prova" saranno richiesti tramite "Richiesta Pending" in fase di gara già avviata.

- Si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara al par. 4

- Non si parla di analisi quanto di rilevamento dei valori riportati sui display delle stazioni di monitoraggio, onere a carico dell'impresa affidataria.

Quesito n. 22:

Si chiede se sia possibile partecipare con ATI di tipo misto, con associazione orizzontale per la categoria OS23 e verticale per l'iscrizione in cat. 2bis e 4 ANGA, poiché la categoria OS23 (demolizioni) non dev'essere strettamente legata alla categoria di raccolta e trasporto di rifiuti. Si chiede se la categoria 2bis possa essere posseduta dalla sola mandante che si associa per la categoria di raccolta e trasporto di rifiuti.

Risposta:

La risposta ai due quesiti è negativa.

Essendo prevista un'unica categoria di lavorazioni, i raggruppamenti possono essere solo di tipo orizzontale

Relativamente al secondo quesito si evidenzia che il disciplinare di gara, a pag. 19, prevede che il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al paragrafo 10.1, lettera b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese del raggruppamento *"con riferimento alle categorie di iscrizione richieste"*

Quesito n. 23:

Facendo riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto, la scrivente Impresa sottopone alla Spett.le Stazione Appaltante i seguenti quesiti:

1. In riferimento a quanto scritto a pagina n. 46 del disciplinare di gara al punto riguardante il criterio a.1, si richiede di precisare se il CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ed il PROGRAMMA DI COORDINAMENTO da elaborare a corredo della proposta di miglioramento del PSC, saranno conteggiati o meno nel computo delle pagine della relazione tecnica;

2. In riferimento a quanto scritto a pagina n.42 del disciplinare di gara al punto riguardante la Sez.B1 del "CRITERIO B", si richiede di precisare se la DICHIARAZIONE a corredo del piano di demolizione e recupero, sarà conteggiata o meno nel computo delle pagine della relazione tecnica;

3. Si richiede alla Stazione Appaltante la possibilità di consultare i seguenti documenti presenti in elenco elaborati ma non forniti all'interno del pacchetto di documentazione di gara messa a disposizione:

- BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-RT01-10: Relazione Studio di inserimento urbanistico;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-RT01-10: Relazione Studio di inserimento urbanistico;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM01-10: Analisi ambientali piano delle indagini;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM02-11: Analisi ambientali;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM03-10: Relazione presenza amianto;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM04-10: Indagini georadar;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM05-10: Relazione topografica della zona;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B001-10: Rilievo;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B002-11: Abaco Tabella riepilogativa delle consistenze;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B003-11: Relazione di sintesi e schema distributivo dei sottoservizi;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B004-11: Rilievo della vegetazione esistente;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-E001-10: Sezioni geologiche;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RA01-11: Relazione agronomica;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RB01-10: Analisi rischio bellico;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RG02-11: Relazione di sintesi indagini terreno;
- BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RI01-10: Verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Risposta:

1. Si conferma che il cronoprogramma dei lavori e la proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono conteggiati nel numero totale di pagine a disposizione.
2. Al pari della dichiarazione del criterio A1, anche la dichiarazione a corredo del piano di demolizione e recupero, non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
3. Gli elaborati delle indagini a supporto della progettazione delle demolizioni sono scaricabili al medesimo link del progetto fornito in fase di gara.

Quesito n. 24:

Con la presente si chiede, per il requisito 10.1 lett. d) se gli attestati elencati siano in alternativa tra loro.

Risposta:

I requisiti di cui al punto 10.1 lett. d) devono essere tutti presenti.

Quesito n. 25:

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di poter ricevere i seguenti documenti:

- **Analisi ambientali documento Rif. BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM02-11;**
- **Analisi ambientali piano delle indagini documento Rif. BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM01-10;**
- **Relazione presenza amianto rif. BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM03-10;**

Altresì, si chiede di poter ricevere riscontro alle seguenti richieste di chiarimento:

1) In merito alla gestione del rifiuto CER 170302 (miscele bituminose ...) dai documenti di gara si evince che lo stesso è destinato allo smaltimento (D1). Ciò premesso, si chiede se i rifiuti classificati CER 170302, possano essere inviati ad impianti di recupero (R13) fermo restando la loro conformità ai D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006;

2) In relazione ai rifiuti classificati CER 170904, il progetto prevede l'invio a recupero per il 97% del materiale da demolizione. Nel caso in cui durante le fasi lavorative, si raggiunga una quota di materiale da inviare a recupero inferiore al 97% e di conseguenza una quota maggiore del 3% del materiale non conforme al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 121/2020, si chiede come sarà contabilizzata la quota eccedente al 3% dei rifiuti non destinata a Recupero;

3) Nelle voci di computo ed in particolare sulla gestione dei rifiuti classificati CER 170904, vi è riportata la dicitura "smaltimento". Ciò premesso, si chiede di chiarire se la voce E.001.033.a comprenda sia il recupero che lo smaltimento indipendentemente dalla tipologia di impianto di destinazione del rifiuto;

4) Si chiede quale sia la quota 0+00 di riferimento rispetto al piano delle demolizioni e rispetto al piano finale di consegna dell'area;

5) Nel piano gestione rifiuti è previsto l'eventuale utilizzo di impianti di trattamento mobili per il riciclo, pertanto, si chiede conferma che il materiale trattato possa essere riutilizzato in sito fermo restando il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/2006;

Altresì, si chiede di poter ricevere riscontro alle ulteriori richieste di chiarimento:

6) di confermare (eventualmente rettificando in parte qua il disciplinare) che, nel caso in cui un consorzio stabili prenda parte alla procedura indicando una o più consorziate, è sufficiente che il requisito dell'iscrizione all'ANGA sia posseduto dalla sola/e consorziata/e indicata/e;

Risposta:

- Gli elaborati delle indagini a supporto della progettazione delle demolizioni sono scaricabili al medesimo link del progetto fornito in fase di gara..

1) È responsabilità e onere del produttore scegliere il destino più consono anche sulla scorta dei risultati delle analisi

2) e 3) La voce smaltimento è da considerarsi come gestione e destinazione finale del rifiuto a prescindere dalla tipologia di trattamento. È responsabilità e onere del produttore scegliere il destino più consono anche sulla scorta dei risultati delle analisi.

4) Non si parla di una quota di progetto quanto di un livellamento dettato dalla quota di rimozione degli elementi e successivo compattamento della superficie di risulta.

5) Impianti di trattamento mobili ai fini del riciclo potranno essere utilizzati previa autorizzazione della Stazione Appaltante e previo ottenimento dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 152/2006.

6) Il disciplinare di gara, al punto 10.4, prevede che "I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione previsti ai par. 10.1 con riferimento al Consorzio e alle consorziate indicate per l'esecuzione"

Quesito n. 26:

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- Si chiede di precisare se le recinzioni prefabbricate con pannelli di collegamento piani fonoassorbenti di cui al NP.01 (500 ml) e NP.02 (100 ml) di cui all'elaborato "costi della sicurezza" si intendono quali apprestamenti provvisori da smantellare al termine dei lavori oppure da mantenere.

- L'elaborato "planimetria dei sottoservizi" indica che "in seguito alle indagini condotte non è stato possibile determinare una precisa ricostruzione del sistema dei sottoservizi esistente" e che "per quanto attiene le reti elettriche, telefonia e fibra sono stati contattati i rispettivi enti gestori [omissis] ma non è stata fornita alcun tipo di documentazione richieste". L'elaborato "cronoprogramma" non individua alcun intervento riguardo ai sottoservizi. Si chiede conferma quindi che i sottoservizi preesistenti siano dismessi o viceversa se l'elaborato posto a base di gara sarà integrato/aggiornato in fase esecutiva.

- L'elaborato "relazione generale" indica che "l'edificio E10 risulta parzialmente occupato, pertanto si è ritenuto di trattarlo separatamente nel computo metrico estimativo di progetto." Si chiede conferma che trattasi dell'edificio di cui all'affidamento opzionale e se la presenza di occupanti possa richiedere accorgimenti da parte dell'appaltatore in fase esecutiva.

- L'elaborato "relazione generale" pag. 16 indica che "la stazione appaltante si riserva di incrementare i prezzi delle voci dell'elenco prezzi del 5%". Si chiede di chiarire se tale incremento verrà determinato dopo l'aggiudicazione in fase esecutiva in occasione della redazione dello stato di avanzamento dei lavori.

- Si chiede se le attività di monitoraggio ambientale da eseguirsi durante le fasi di esecuzione dei lavori previste al punto 6 del piano di gestione dei rifiuti siano a carico dell'appaltatore in quanto non valutate nel computo metrico estimativo?

- Si richiede la possibilità di effettuare un sopralluogo delle aree di cantiere?

- Si richiede se le aree oggetto dei lavori possano essere ispezionate a mezzo drone senza vostra autorizzazione

Risposta:

- Le recinzioni prefabbricate con pannelli di collegamento piani fonoassorbenti sono da mantenere in opera al termine delle lavorazioni.

- Si conferma che i sottoservizi preesistenti saranno dismessi e non verrà fatta alcuna integrazione/aggiornamento agli elaborati di gara.

- Si conferma che l'Edificio10 è quello relativo al contratto opzionale e che nessun accorgimento particolare andrà previsto in fase esecutiva.

- Come meglio specificato nel CSA all'art. 2.33 l'incremento del 5% alle voci dell'elenco prezzi è già stato applicato. Ogni altra variazione è disciplinata sempre nel CSA alla voce Revisione Prezzi.

- Il monitoraggio è onere a carico dell'impresa affidataria.

- Il disciplinare prevedeva la possibilità del sopralluogo facoltativo i cui termini per la richiesta e l'effettuazione sono scaduti.

- L'autorizzazione viene negata.

Quesito n. 27:

in relazione ai patentini per la conduzione di macchine movimento terra richiesti a pag. 18 del Disciplinare, si chiede conferma che sia equivalente il possesso degli attestati del corso di formazione teorico pratico per "lavoratori addetti alla conduzione di escavatori; pale caricatori frontali, terne" ai sensi degli art.36,37,71 comma 7,73 comma 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 e accordo Stato-Regioni N.53 del 22/02/2012 All. IX".

Risposta:

La risposta è affermativa

Quesito n. 28:

Si chiede se l'area indicata nell'elaborato layout di cantiere con il retino e definita come eventuale area di stoccaggio è effettivamente un'area a disposizione in quanto tale area non è presente negli altri elaborati grafici.

Risposta:

L'area indicata nell'elaborato layout di cantiere e definita come eventuale area di stoccaggio non è al momento nella disponibilità del Demanio e pertanto non può essere utilizzata come area di cantiere.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Concettino